



CITTÀ DI CROTONE

Settore 5 - Opere pubbliche, manutenzioni e servizi tecnici

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 87 del 19/02/2026

Oggetto: **Ordinanza di disciplina temporanea della circolazione stradale per la giornata del 1° marzo 2026 in occasione della “Festa del Cioccolato” e della Mostra Mercato.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 22/01/2026 è stata approvata la Prima Edizione della “Festa del Cioccolato” da svolgersi in Crotone nei giorni 27 e 28 febbraio e 1° marzo 2026 in Via Vittorio Veneto, nonché la Mostra Mercato da tenersi in Viale Regina Margherita – zona mercato – nella giornata del 1° marzo 2026;
- per la giornata di domenica 1° marzo 2026 è previsto un significativo afflusso di visitatori e la presenza di operatori commerciali, con occupazione di suolo pubblico e allestimento di stand ed attrezzature nelle aree interessate dalla manifestazione;
- si rende necessario disciplinare temporaneamente la circolazione e la sosta veicolare nelle vie interessate, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, tutelare la pubblica incolumità e assicurare adeguate condizioni di viabilità alternativa;
- occorre pertanto adottare apposita ordinanza di regolamentazione temporanea della circolazione stradale limitatamente alla giornata del 1° marzo 2026, nelle aree direttamente coinvolte dagli eventi;

Vista l’istruttoria svolta dal servizio 5.2 “Servizi Tecnici”;

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lvo n. 285 del 30.04.1992, ed in specie gli articoli 6 e 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

Visto il Reg. di esecuzione del richiamato Nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, art.107;

Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio di procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13, 1°comma, della L. 241/90, e successive modificazioni;

Valutata pertanto, la necessità, di istituire così come deciso e richiesto per motivi di sicurezza stradale:

- il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare le seguenti aree:
 1. Viale Regina Margherita, dall’incrocio con largo Gaele Covelli fino all’incrocio con via Todaro Raffaele (ex via Verdogne VI traversa);

2. Via Francesco Le Rose, dall'incrocio con viale Regina Margherita fino a via Todaro Raffaele (ex via Verdogni VI traversa);
- il senso unico di marcia, con direzione largo Gaele Covelli, su viale Regina Margherita nel tratto compreso tra l'incrocio con via Discesa Fosso e largo Gaele Covelli;

Richiamato, altresì, l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 in ordine alle competenze dei Dirigenti ed accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto, giusto decreto del Sindaco del Comune di Crotone n.22 del 31.10.2023 con il quale è stata assegnata al sottoscritto la direzione del Settore 5;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa di istituire:

- il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare, dalle ore 00:00 alle ore 20:00 del 1 marzo 2026, le seguenti aree:
 1. Viale Regina Margherita, dall'incrocio con largo Gaele Covelli fino all'incrocio con via Todaro Raffaele (ex via Verdogni VI traversa);
 2. Via Francesco Le Rose, dall'incrocio con viale Regina Margherita fino a via Todaro Raffaele (ex via Verdogni VI traversa);
- il senso unico di marcia, direzione largo Gaele Covelli, dalle ore 00:00 alle ore 20:00 del 1 marzo 2026, su viale Regina Margherita nel tratto compreso tra l'incrocio con via Discesa Fosso e largo Gaele Covelli;

DISPONE

che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune nonché mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

Questura di Crotone, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Settore 2 "Servizi alla Persona, Attività Produttive e Valorizzazione del Territorio", Capitaneria di Porto di Crotone, Comando polizia locale del Comune di Crotone, Comando VV.F., Centrale Operativa 118, Ufficio stampa del Comune di Crotone, Servizio manutenzioni;

DA' ATTO

che a carico dei trasgressori della presente ordinanza siano applicate le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs 30.04.1992 n° 285 e s.m.i.;

PRECISA

che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

Il personale del Comando Polizia locale, ai sensi dell'art. 12 del vigente codice della strada, è incaricato di far rispettare il presente provvedimento.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

A norma dell'art. 3 u.c. della Legge 241/1990 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi del D.lgs. 104/2010 o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente, entro 60 gg. Ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza dell'ordinanza.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/92, con riferimento alla segnaletica opposta, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è di competenza del Servizio 5.2. "Servizi Tecnici" del Comune di Crotone e verrà pubblicato nel portale "*Amministrazione trasparente*" nella sezione "*Provvedimenti*", sottosezione "*Provvedimenti dirigenti*", ai sensi dell'art. 23, c. 1, D.lgs n° 33/2013 e art. 1, c. 16 della L. n° 190/2012 .

Gli atti e documenti relativi alla presente ordinanza possono essere consultati e richiesti in copia presso il Servizio 5.2. "Servizi Tecnici" del Comune di Crotone.

AVVERTE

Che eventuali inosservanze saranno punite a norma di legge.

E' FATTO OBBLIGO:

A chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Autorità emanante: Settore 5 del Comune di Crotone;

Ufficio per visionare gli atti: Servizio 5.2 – "Servizi Tecnici", Piazza della Resistenza, 1 – 88900 Crotone – tel. 0962/921329.

Responsabile procedimento a norma dell'art. 5 della Legge 241/90 : Dott. Domenico Vulcano;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

1. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifica del provvedimento.
2. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica del provvedimento.
3. Contro l'apposizione della segnaletica prevista dalla presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni con le formalità stabilite nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Responsabile del procedimento

f.to VULCANO DOMENICO

Il Dirigente

f.to Ing. Salvatore Gangemi

firmate autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

